

ARPAS
**Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Sardegna**

Via Contivecchi n. 7
09122 Cagliari (CA)
P.IVA IT03125760920 C.F. 92137340920



Lotto VII
CIG 9443732E2B

**Capitolato di Polizza di Assicurazioni
Corpi Marittimi**



Sede Operativa: Viale Erminio Spalla, 9- Roma - pec: gbsapri@legalmail.it

Definizioni comuni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dall'ARPAS - Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente Sardegna per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	ATI (in seguito Broker) GBSAPRI S.p.A. Sede Legale: Via Erminio Spalla, 9 – 00142 Roma Tel. 06 45761 Fax 06 45761712 Pec : gbsapri@legalmail.it Galizia Broker Sede Legale: Viale Regina Margherita, 6 – 09125 Cagliari Pec : info@pec.galiziabroker.org
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie l'ARPAS Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente Sardegna
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
PROSPETTO DI OFFERTA	La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
TERZI	Coloro che vengono definiti come tali dall'art. 129 del D.Lgs 209/2005 e s.m.e.i.

Definizioni di settore

ATTESTATO DI RISCHIO

Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato

BANCA DATI

La Banca dati elettronica che la Società ha l'obbligo di alimentare con le informazioni ed i dati necessari ad attestare lo stato del rischio

CONDUCENTE

Persona che si pone alla guida del veicolo/natante.

LEGGE

D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e successive modifiche ed integrazioni.

NATANTE

unità da diporto munita di motore, natante adibito ad uso privato diverso dal diporto o al servizio pubblico di trasporto di persone, motore amovibile di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità al quale viene applicato, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

REGOLAMENTO

I Regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.

RESPONSABILITA' PRINCIPALE

Nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti

RESPONSABILITA' PARITARIA

È quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri.

RESPONSABILITA' PARITARIA CUMULATA

È quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

RISARCIMENTO DIRETTO

La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Premesso che all'atto di emissione della polizza, la Società Aggiudicataria fornirà la copertura su propria documentazione per polizze RCA e garanzie accessorie, le disposizioni del presente capitolato dovranno intendersi quale deroga a quanto disciplinato sulla modulistica e sulle condizioni normative richiamate dalla polizza emessa dalla Società. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato o più favorevole valgono le disposizioni di Legge e le condizioni a stampa della Società Aggiudicataria. In caso di discordanza tra le norme che regolano il presente capitolato, la Legge ed i modelli della Società, saranno efficaci solo quelle più favorevoli per il Contraente e/o gli Assicurati.

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 1.5 – Clausola di Recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 1.17 "*Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio*" riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comportamento.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i.

il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.17 – "*Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio*".

Art. 1.8 - Durata del contratto

L'assicurazione viene stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2022 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2026 (rateo 31/12/2022 - 30/06/2023) con frazionamento annuale senza tacito rinnovo.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto

Per i contratti di durata pluriennale, è data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 - Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.14 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (il "Codice delle Assicurazioni"), relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato è valido e ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi degli artt. 1901 C.C. e 118 del Codice delle Assicurazioni. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza all'art. 118 del Codice delle Assicurazioni e con gli effetti liberatori per il Contraente previsti al medesimo articolo;
- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse, al netto delle provvigioni del Broker, alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della

disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 6% (sei per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il Broker ha ottemperato, inter alia, agli obblighi assicurativi di legge di cui all'art. 112, comma 3 del Codice delle Assicurazioni e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata o PEC e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.16 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.17 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____];

2. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

3. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 1.18 - Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 1.19 - Condizioni Di Validità Della Copertura

Ai fini della validità dell'Assicurazione il Contraente si impegna affinché:

- a) il mezzo nautico sia in possesso del Certificato di idoneità alla navigazione o del documento di abilitazione rilasciato a norma delle vigenti leggi;
- b) non siano assicurate altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in Polizza al mezzo nautico per scafo ed apparato motore;
- c) il mezzo nautico sia privo di ipoteche.

Se in corso di contratto i presupposti sopra elencati venissero meno, l'assicurazione decade, nei casi:

1. quando venga meno la validità dei documenti indicati alla lettera a), salvo che ciò dipenda da avvenimento a carico della Società;
2. quando sotto qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto della Società, l'Assicurato copra, altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in Polizza al mezzo nautico per scafo ed apparato motore.

Art. 1.20 – Sanction clause

La Società non sarà obbligata a garantire una copertura né sarà tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre la Società medesima a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'unione europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 2: Garanzia Corpi

Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo mezzo così come indicato nell'allegato elenco mezzi e/o successive modifiche, i danni materiali e le perdite che colpiscono il mezzo nautico assicurato per cagione di:

- tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione;
- accidenti nelle operazioni di imbarco, sbarco e manipolazione del carico, nonché di rifornimento di combustibile;
- atti vandalici, atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- furto sia totale che parziale;
- pirateria;
- vizio intrinseco occulto del mezzo nautico, che non potesse essere scoperto con la dovuta diligenza, con esclusione peraltro di ogni e qualsiasi risarcimento per rimozione, riparazione o sostituzione degli organi affetti dal vizio occulto.

La Società risponde anche se il sinistro dipende da atto o fatto del Comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'Assicurato, e ferme le esclusioni di cui al successivo Articolo. Tuttavia, se l'assicurato è anche Comandante del mezzo nautico, la Società risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo.

La Società risponde inoltre delle indennità risultanti a carico del mezzo nautico che l'Assicurato, in ragione dei suoi interessi sul mezzo nautico medesimo, sia tenuto a pagare per ricorso di terzi danneggiati per urto del mezzo nautico con altro mezzo nautico, o con aeromobile ovvero contro opere di porti o di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi, esclusi i ricorsi per danni prodotti da spostamenti di acqua o da altra causa quando non vi sia stato urto materiale e diretto con il mezzo nautico.

La Società risponde altresì delle spese fatte con la sua autorizzazione per resistere alle pretese dei terzi.

Inoltre, a maggior precisazione, la società resta estranea:

- a reclami od azioni di terzi:
 - a) per rimozione od eliminazione, imposte da Autorità, di relitti, ostruzioni, merci od altre cose qualsiasi;
 - b) per inquinamento o contaminazione di qualsiasi bene o cosa, ad eccezione di mezzo nautico di terzi con le quali venga in collisione o cose a bordo delle stesse;
- a reclami od azioni promossi da: noleggiatori, caricatori, ricevitori, passeggeri, equipaggio, piloti o da qualunque altra persona che abbia rapporto con il mezzo nautico od interessi su di essa o sul carico;

Qualora l'urto del mezzo nautico avvenga con altro mezzo nautico di proprietà dell'Assicurato, la Società risponde come se detto mezzo nautico appartenesse ad un terzo.

Art. 2.2 – Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

L'assicurazione non è operante, e pertanto non sono a carico della società, i danni e le perdite dipendenti direttamente od indirettamente da:

- a) ostilità, fatti, atti od operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra, mine, torpedini, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;
- b) cattura sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini, atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;
- c) qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) atti di dolo o frode del Comandante;
- e) qualunque fatto del Comandante o dell'equipaggio a terra e sue conseguenze;

- f) vizio intrinseco salvo il caso del vizio occulto di cui all'Art. 2.1 *“Oggetto dell'assicurazione”*; vetustà, deficiente manutenzione del mezzo nautico da parte dell'Armatore o dei suoi dipendenti, che non siano il Comandante e gli altri componenti dell'equipaggio, anche se in concorso con avvenimenti di mare;
- g) eccessiva caricazione, anche se in concorso con avvenimenti di mare;
- h) insufficiente provvista di combustibile;
- i) qualsiasi fenomeno proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Inoltre, a maggior precisazione delle precedenti esclusioni, la società resta estranea:

- a) a reclami od azioni, sia contrattuali che extracontrattuali, per danni di qualsiasi specie, presentate da chicchessia contro il mezzo nautico salvo quanto disposto dal presente art. 2.2 *“Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni”*
- b) a spese inerenti a quarantena, stazione forzata, a cambiamento forzato di via o di viaggio, a prestiti contratti dal Comandante nell'esercizio dei suoi poteri, salvo che dette spese siano ammesse in avaria comune;
- c) alle conseguenze della determinazione dell'Assicurato di non volersi valere delle disposizioni limitative del debito sancite dalla Legge italiana, o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni, e ciò anche nel caso di mutui o debiti per riparazioni di avarie.

ART. 2.2.1 – Limite Di Indennizzo E Obbligazioni Dell'assicuratore

In nessun caso la Società pagherà un indennizzo per sinistro maggiore rispetto a quanto previsto come somma assicurata nel presente contratto.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società, in proporzione della somma assicurata, solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire al netto degli eventuali recuperi, non supera la somma assicurata; nei detti limiti, e salvo che la Società provi che sono state fatte inconsideratamente, le spese medesime sono a suo carico anche se non sia raggiunto lo scopo.

Anche nel caso di ricorso di terzi le spese fatte per resistere alle azioni del terzo sono a carico della Società solo per quella parte che unita all'ammontare da lui dovuto non supera la somma assicurata, e vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione dei rispettivi interessi.

ART. 2.2.2 – Valutazione Del Mezzo Nautico

La valutazione attribuita al mezzo nautico comprende, salvo indicazione contraria:

lo scafo con tutte le sue pertinenze e tutti i suoi accessori, anche di rispetto, come gli attrezzi e gli strumenti di navigazione, le calderine, i mulinelli, le gru, i verricelli, gli apparecchi del timone, le dinamo e loro motrici che non forniscono energia per l'apparato motore, gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici se di proprietà dell'assicurato, gli impianti frigoriferi, le dotazioni di servizio e di rispetto, il combustibile, le vettovaglie ed ogni altra provvista, se fornita dall'assicurato; l'apparato motore, i suoi organi ausiliari e dotazioni di rispetto.

ART. 2.2.3 – Valore Assicurabile – Somma Assicurata

Non può essere assicurata, per lo scafo e l'apparato motore, una somma eccedente la valutazione del mezzo nautico indicata in Polizza.

ART. 2.3 – Limiti territoriali

L'assicurazione vale per la navigazione nelle acque interne e mediterranee dei Paesi europei, nonché nelle acque internazionali del mare Mediterraneo, e per la giacenza a terra nei Paesi europei bagnati dal predetto mare.

I limiti territoriali, su richiesta dell'assicurato e su accettazione della società, può essere estesi fuori da tali limiti come disciplinato dall'art. 2.5. 2 – *“Estensione al limite territoriale”*

Art. 2.4 - Franchigie e Scoperti

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia Corpi sarà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro 500,00

Art 2.5 - Estensioni dell'assicurazione

Il mezzo nautico è coperto da assicurazione in ogni circostanza alle condizioni della polizza assicurativa di cui al presente capitolato con l'esclusione del caso in cui:

- a) venga rimorchiata, salvo che gli usi lo richiedano o che il mezzo nautico abbia necessità di soccorso;
- b) effettui rimorchi od operazioni di assistenza o di salvataggio in base ad un contratto stipulato in anticipo dal Proprietario, dall'Armatore o dal Noleggiatore.

Art 2.5.1 – Concessione in uso del mezzo nautico

L'ARPAS con convenzione del 29/5/2014 ha messo a disposizione a titolo gratuito i mezzi nautici al C.F.V.A. della Regione Sardegna, il quale assume ai sensi dell'art. 265 del cod. nav. Il ruolo di armatore per l'esercizio, la gestione e la conduzione delle predette imbarcazioni al fine di consentire al personale dell'ARPAS di effettuare tutte quelle attività connesse al monitoraggio tecnico-scientifico dell'ambiente marino costiero.

Qualora L'ARPAS proceda alla concessione in uso del mezzo nautico ad altro Ente, la Società dovrà emettere un atto di variazione alla polizza assicurativa di cui al presente capitolato al fine di confermare la validità della polizza stessa. Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità competente.

Art. 2.5.2 – Estensione al limite territoriale

Su richiesta dell'assicurato e con il consenso della Società, previo pagamento del sovra premio aggiuntivo come disciplinato dal successivo art. 3.7 – *“Sopra Premi Per Viaggi Extra”*, la garanzia può essere estesa ai viaggi che il mezzo nautico dovesse intraprendere fuori dai limiti di navigazione stabiliti dall'art. 2.3 – *“Limiti territoriali”*.

Art. 3- Condizioni Particolari (sempre operanti)

Art. 3.1 – Condizioni Di Assicurazione

I danni e le spese di avaria (comprese spese di salvataggio, spese fatte per evitare o diminuire il danno ed indennità di ricorso terzi) derivanti da ogni singolo avvenimento, saranno pagati previa deduzione di una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro.

A tal proposito i danni per cattivo tempo che si verificano durante il passaggio marittimo fra due porti successivi saranno considerati come derivanti da un unico avvenimento.

In caso di indennità per Perdita totale, Perdita totale costruttiva e/o Abbandono la Franchigia fissa di cui sopra non sarà dedotta.

Art. 3.2 – Clausola Di Classificazione

Assicurato dichiara che il mezzo nautico, per tutta la durata dell'assicurazione, risulta munito di Certificato di idoneità alla navigazione stabilita in Polizza rilasciato dall'Autorità competente a norma delle vigenti Leggi ed in conformità alla "Dichiarazione di Navigabilità" e/o "Annotazioni di Sicurezza" del Registro Italiano Navale (RINA).

Art. 3.3 - Stima

Agli effetti dell'Art. 515 del Codice di Navigazione, la valutazione indicata in Polizza si considera come stimata fra le Parti.

Art. 3.4 – Giacenza- Alaggio – Varo

Nella garanzia sono compresi, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione alla Società, i rischi connessi all'alaggio in secca, alla giacenza per normali operazioni di carenaggio ed al successivo varo, purché l'imbarcazione si trovi in cantiere e/o officina con custodia.

Art. 3.5 – Annullamento Per Disarmo

Qualora il mezzo nautico soste in porto per un periodo continuativo non inferiore a 2 mesi in disarmo (totale o parziale purché in conformità alle disposizioni dell'Autorità Marittima), l'Assicurato avrà la facoltà di chiedere, alla scadenza del secondo mese di disarmo, lo storno della Polizza a decorrere dalla data d'inizio del disarmo.

Art. 3.6 – Clausola Inquinamento

Si conviene fra le Parti che l'Assicurazione copre — nei termini previsti dalle Condizioni Generali e Particolari di Polizza — anche i danni e le perdite al mezzo nautico assicurato direttamente causati dall'intervento di qualsiasi Autorità di Governo la quale agisca, nell'ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno al mezzo nautico assicurato del quale la Società risponde a termini della Polizza.

Questa particolare copertura non avrà peraltro efficacia qualora l'intervento delle Autorità di Governo sia determinato da mancanza della dovuta diligenza da parte dell'Assicurato, dei Proprietari o dei Gestori del mezzo nautico nel prevenire o limitare il danno da inquinamento.

Art. 3.7 –Sopra Premi Per Viaggi Extra

A richiesta dell'Assicurato per i viaggi oltre i limiti territoriali disciplinati dall'art. 2.3 "*limiti Territoriali*" può attivare l'estensione prevista dall'art. 2.5.2 – "*Estensione al limite territoriale*" alle seguenti condizioni:

- a) Il mezzo nautico sia classificato per detti viaggi;
- b) La richiesta dell'assicurato deve pervenire alla società prima dell'inizio di ogni viaggio e ne paghi il relativo sopra premio in anticipo rispetto la partenza. L'assicurato comunichi alla società prima dell'inizio di ogni viaggio comunicazione alla Società e paghi i relativi sopra premi.

Art. 4 – Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente ne venga a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del Sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve prendere le opportune misure di conservazione, salvaguardare i diritti, le azioni e le eccezioni contro i terzi, provvedere a salvare o rilevare il mezzo nautico e far quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

Spetta all'Assicurato di provvedere al versamento della cauzione ed in genere a quanto occorre per riacquistare la libera disponibilità del mezzo nautico colpito da sequestro impostole per ricorso di terzi od in connessione ad altro avvenimento a carico della Società.

Tutti i provvedimenti, le perizie, gli atti cautelativi e le azioni contro i terzi, nonché l'aggiudicazione dei lavori di riparazione debbono essere disposti dall'Assicurato d'accordo con la Società o con i suoi rappresentanti.

Nel caso di ricorso di terzi contro il mezzo nautico la Società, fino a quando ne ha interesse, ha facoltà di assumere la gestione della vertenza tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato. L'Assicurato, non può per alcuna ragione rifiutare alla Società, che in caso di danno ne faccia richiesta, di condurre il mezzo nautico in altro porto per riparazioni come previsto all'art. 5.3 – “*Avarie*” comma 5, di far rimorchiare il mezzo nautico e di provvedere alle necessarie riparazioni, salvo successivo regolamento a termini di Polizza.

La riparazione definitiva dei danni deve essere eseguita senza ritardo e può essere rinviata solo con il preventivo consenso della Società; comunque, se le riparazioni non siano iniziate entro 6 mesi dall'avvenimento la Società non può essere tenuta a rimborsare una somma superiore a quella che sarebbe stata a suo carico se le riparazioni fossero state iniziate entro il predetto termine.

Art. 4.2 – Accertamento Del Danno

La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione e della rimozione del relitto.

Art. 4.3 – Pagamento Dell'indennizzo

La Società paga le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, ivi compreso, nel caso di perdita totale del mezzo nautico e nei casi di abbandono i cui alle lettere a) e b) dell'Art. 5.2 – “*Abbandono*”, il certificato di cancellazione del mezzo nautico dalle matricole; sono fatti salvi i casi di sospensione della liquidazione o del pagamento, previsti dalla Polizza o dalla Legge.

In caso di abbandono ed in quanto siano stati presentati tutti i documenti di cui al precedente comma, il termine di 30 giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso; nel caso di avaria comune, il termine anzidetto decorre dalla presentazione del regolamento alla Società.

Art. 4.4 – Inchiesta Pubblica Sul Sinistro

Nei casi di sinistro, per i quali l'Autorità proceda ad inchiesta per accertamento di eventuali responsabilità, la liquidazione dell'indennità, che potesse essere dovuta dalla Società, resta sospesa fino a chiusura dell'inchiesta.

Art. 4.5 – Limite Massimo Dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 4.6 - Cessione Dei Diritti Derivanti Dalla Polizza

La cessione a terzi, effettuata prima che avvenga il sinistro, dei diritti derivanti dalla Polizza non è valida e non è opponibile alla Società se non vi sia stato il suo consenso scritto.

Ove la Società abbia dato il suo consenso, i diritti si trasferiscono dal cedente al cessionario, il quale dovrà obbligarsi solidalmente con il cedente al pagamento del premio ed alla osservanza degli altri obblighi previsti dalla Polizza.

Art. 4.7 - Interessi Su Anticipi Di Somme

Non sono dovuti all'Assicurato interessi sulle somme da lui sborsate in dipendenza del danno, salvo per quella parte di interessi che venga rimborsata in sede di contributo di avaria comune, come previsto dai precedenti articoli.

Art. 5 Norme comuni

Art. 5.1 – Obblighi Di Avviso Di Salvataggio

Il Contraente si impegna ad adempiere con la dovuta sollecitudine e diligenza gli obblighi derivanti Art. 4.1 – “*Obblighi in caso di sinistro*”, in caso contrario l'indennizzo è ridotto in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società.

Art. 5.2 – Abbandono

- L'Assicurato può, nei modi e termini di Legge, abbandonare il mezzo nautico alla Società:

- a) in caso di mancanza di notizie del mezzo nautico da almeno 4 mesi; l'Assicurato deve provare la data della partenza ed il non arrivo del mezzo nautico;
- b) in caso di distruzione totale del mezzo nautico, o di sua sommersione senza possibilità di rigalleggiamento;
- c) quando il mezzo nautico è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non è riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e il mezzo nautico non può, neppure mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove esistano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- d) quando l'ammontare totale preventivabile delle spese per le riparazioni dei danni materiali subiti dal mezzo nautico sorpassa i tre quarti della valutazione attribuita al mezzo nautico in polizza. Dal computo è esclusa ogni altra spesa e quindi anche le spese di rimorchio, di salvataggio, le spese di prestiti di cui all'Art. 307 Codice della Navigazione, le paghe dell'equipaggio, le spese di riparazioni provvisorie.

Resta fermo l'obbligo fatto all'Assicurato, o per esso al Comandante, dagli Art. 4.1 – “*Obblighi in caso di sinistro*” e al comma 6 dell'Art. 5.3 “*Avarie*”, di condurre in caso di danno il mezzo nautico in altro porto ove le riparazioni siano più convenienti quando la Società ne faccia richiesta, ed il computo dei tre quarti è da effettuarsi in base alle spese occorrenti per le riparazioni in detto altro porto.

Se il mezzo nautico è stato riparato l'abbandono non può più avere luogo, ancorché il costo delle riparazioni abbia oltrepassato i tre quarti, restando impregiudicata l'azione di avaria a termini della polizza assicurativa di cui al presente capitolato, sempre che la Società abbia assunto tale rischio.

- L'abbandono deve comprendere inscindibilmente tutte le cose in rischio per la Società al momento del sinistro che dà luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'Assicurato verso terzi. I premi di navigazione, i contributi e le sovvenzioni dello Stato, ed i compensi di armamento non fanno parte dell'abbandono.

Nel caso che la Società copra solo una parte della valutazione attribuita al mezzo nautico con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato, l'abbandono è limitato alla proporzionale parte delle cose in rischio e dei diritti che relativamente alle cose medesime spettano all'Assicurato verso i terzi.

- Le paghe dell'equipaggio, le spese di rimpatrio, le spese per i viveri, i contributi per le assicurazioni sociali e qualunque altra spesa concernente l'equipaggio, nonché le tasse, le imposte, i premi e le spese di assicurazione di qualsiasi natura restano a carico dell'Assicurato.

Conseguentemente le dette paghe e spese non sono in alcun caso sopportate dalla Società, qualora fossero state prelevate dal prodotto di vendita del mezzo nautico o dei suoi avanzi, debbono essere reintegrate dall'Assicurato.

- La Società ha la facoltà, da esercitarsi nei modi e termini di Legge, di non profittare dell'abbandono, liquidando l'intera indennità assicurata in tema di perdita totale.

Art. 5.3 – Avarie

1) In caso di avaria particolare la Società risarcisce, a pro-rata della somma assicurata, i danni e le perdite, secondo le disposizioni che seguono.

Nella liquidazione, ai fini del risarcimento, sono ammesse, nei limiti della Polizza, soltanto:

- a) le spese effettive ragionevolmente sostenute per le riparazioni e quelle accessorie rese necessarie dalle stesse;
- b) le spese sostenute ragionevolmente per la sostituzione delle cose perdute o rese inservibili.

Il rimborso di tali spese non può essere reclamato se i lavori di riparazione non siano stati effettuati sotto il controllo e la sorveglianza dei periti nominati dalla Società o dai suoi rappresentanti.

- 2) Le paghe ed ogni altra spesa per l'equipaggio restano a carico dell'Assicurato, salvo quanto disposto dai successivi commi 5, 6 e 8;
- 3) La Società non è tenuta ad indennizzare danni non riparati. Qualora il mezzo nautico si perda prima che le riparazioni siano effettuate, e si proceda alla liquidazione per la perdita totale per la somma assicurata, l'indennizzo per tali riparazioni non è dovuto nemmeno se le stesse fossero state concordate con la Società e neppure quando il relativo costo, presuntivo o transattivo, fosse stato consensualmente determinato; gli importi che, a questo titolo, fossero stati anticipati dalla Società sono da detrarsi dalla indennità dovuta all'Assicurato.
- 4) Le indennità per danni riparati non sono soggette a riduzione per differenze tra il nuovo ed il vecchio, salvo il caso di danni a scafo di oltre 10 anni di età, od ad apparato motore di oltre 5 anni di età, e salvo il disposto del comma terzo e successivi.

Quando le riparazioni siano effettuate su uno scafo di oltre 10 anni di età, o su un apparato motore di oltre 5 anni di età, e ne consegua un organico miglioramento dello stato di manutenzione, di robustezza o di esercizio del mezzo nautico, le indennità sono ridotte in ragione dell'incremento del valore del mezzo nautico per effetto dei lavori di riparazione, eccezion fatta per la parte di indennità concernente spese contemplate dai commi seguenti; la misura dell'incremento è rimessa alla concorde valutazione dell'Assicurato e della Società, o dei suoi rappresentanti.

Tuttavia, per le indennità per sostituzione di parti dello scafo o dell'apparato motore soggette a più rapido logorio e quindi a periodico rinnovamento, e qualunque sia l'età dello scafo o del motore, si fa luogo a riduzione per differenza dal nuovo al vecchio in ragione dell'età della parte alla data dell'avvenimento, e della durata media di detta parte, salvo quanto previsto in seguito.

Alle indennità per sostituzione di catene di ancoraggio la riduzione per differenze dal nuovo al vecchio si applica nella misura fissa di un sesto ed in quanto il mezzo nautico abbia almeno 5 anni di età.

Alle indennità per sostituzione di cavi, attrezzi e dotazioni di bordo la riduzione si applica sempre, e qualunque sia l'età del mezzo nautico, nella misura di un terzo, fermo restando che spetta alla Società il valore di recupero.

Sulle spese di pitturazione della carena, comprese le spese accessorie di immissione ed affitto in bacino alla riduzione si fa luogo prendendo come base una durata media di 6 mesi della pittura e calcolando la riduzione in proporzione alla età della pittura al momento della riapplicazione.

Nessuna riduzione si applica sulle spese di bacino, salvo il disposto del precedente comma, di pilotaggio, di porto, di perizie consolari, sulle spese di riparazioni provvisorie, fatte per abilitare il mezzo nautico ad andare ad eseguire le riparazioni definitive e da cui non sia derivato al mezzo nautico uno stabile beneficio.

- 5) Quando il mezzo nautico colpito da sinistro a carico della Società si trovi in porto, ove le riparazioni sarebbero impossibili o troppo dispendiose, l'Assicurato, e per esso il Comandante, è obbligato a condurre il mezzo nautico, occorrendo anche a rimorchio, in un porto ritenuto dalla Società più conveniente, e la Società continua a correre il rischio senza aumento di premio.

Il Comandante, ed in genere le persone delegate dall'Assicurato, debbono usare ogni possibile diligenza per il compimento del viaggio prendendo, con la Società o suoi rappresentanti, tutti gli opportuni accordi ed eseguendo soltanto quelle riparazioni che siano di assoluta necessità per la traversata.

Durante questo tragitto, quando esso sia al di fuori dell'itinerario del mezzo nautico, le spese per paghe dell'equipaggio, quelle eventuali di rimorchio e quelle per combustibile e consumi di macchina, sono a carico della Società. Le stesse spese vengono rimborsate, dopo riparato il mezzo nautico, anche nel viaggio di ritorno, fino al punto in cui il mezzo nautico riprende il proprio itinerario per lo svolgimento della spedizione iniziata anteriormente all'avvenimento.

In entrambi i casi se il mezzo nautico procede ad operazioni di commercio, le spese di cui al precedente comma non sono più dovute dalla Società dal momento dell'inizio di tali operazioni.

L'assicurazione a tempo che scade prima del compimento del viaggio di trasferimento viene prolungata fino al momento in cui il mezzo nautico sarà ormeggiato, o non esistendo più punti di ormeggio, ancorato nel porto prescelto dalla Società per la riparazione; per il periodo di prolungamento è dovuto dall'Assicurato un supplemento di premio al tasso di navigazione calcolato proporzionalmente ai giorni di durata del prolungamento stesso.

- 6) Durante il tempo in cui il mezzo nautico staziona in un porto di rilascio in attesa di mezzi di rimorchio, o di assistenza, o di arrivo dei mezzi occorrenti per le riparazioni e, se queste siano provvisorie, anche nel periodo della loro esecuzione, le paghe dell'equipaggio sono a carico della Società; se peraltro dette spese sono ammesse in avaria comune, la Società rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sul mezzo nautico.

Durante l'esecuzione dei lavori definitivi in un porto di rilascio le paghe dell'equipaggio non sono a carico della Società, salvo che le stesse siano ammesse in avaria comune, nel qual caso la Società rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sul mezzo nautico.

Si considera porto di rilascio anche quello di spedizione quando il mezzo nautico, dopo essere partito in buono stato, vi ritorna per riparare avarie incontrate.

- 7) I danni incontrati dal mezzo nautico assicurato nel prestare opera di assistenza o salvataggio sono a carico della Società solo per la parte che superi l'importo complessivo di quanto gli enti assistiti o salvati debbono corrispondere all'Assicurato a titolo di risarcimento, fermo il disposto dell'Art. 2.5.2 - "*Estensione limiti Territoriali*".

- 8) La Società risponde, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di Polizza ed il valore del mezzo nautico allo stato sano risultante dal regolamento di avaria, ed a pro-rata della somma assicurata, delle somme dovute dall'Assicurato per contribuzione in avaria comune.

Anche nel caso di danno di avaria comune che abbia colpito il mezzo nautico, la Società, in deroga all'Art. 536 Codice della Navigazione, risponde, sempre tenuto conto del rapporto tra la valutazione di Polizza ed il valore del mezzo nautico allo stato sano risultante dal regolamento di avaria, ed a pro-rata della somma assicurata, soltanto del contributo di avaria comune ricadente a carico del mezzo nautico, senza deduzione di franchigia.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune, fatti a norma della Legge italiana od in conformità alle Regole di York e Anversa, se così è previsto nel contratto di noleggio o nelle polizze di carico, e quelli fatti in conformità alla legge ed agli usi del porto di destinazione. Nei regolamenti fatti in via amichevole la designazione del liquidatore in rappresentanza del mezzo nautico spetta alla Società.

Per il computo dell'indennizzo dovuto dalla Società le riduzioni dal nuovo al vecchio si calcolano nelle stesse misure applicate nel regolamento di avaria comune. Per il conguaglio dei contributi espressi in valuta diversa da quella della Polizza, è normativo il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione. Detto cambio è normativo anche per il computo dell'eventuale scoperto di assicurazione.

- 9) La Società, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di Polizza ed il valore del mezzo nautico allo stato sano preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, e a pro-rata della somma assicurata, rimborsa all'Assicurato le somme dovute a terzi per il salvataggio del mezzo nautico in conseguenza di sinistro a termini di Polizza, per la parte di dette somme che, a sensi dell'Art. 497 Codice della Navigazione, è a carico del mezzo nautico.

Nei casi di incaglio avvenuto con le modalità indicate nel precedente comma 7 la Società non effettuerà alcun rimborso qualora la somma dovuta al soccorritore non ecceda il 3 % della valutazione dello scafo e dell'apparato motore salvo che l'avvenimento non dia luogo ad un regolamento di avaria comune.

Art. 5 – Alienazione Del Mezzo Nautico

L'alienazione del mezzo nautico, resa pubblica ai sensi dell'Art. 250 Codice della Navigazione, fa cessare l'assicurazione dalla mezzanotte del giorno della trascrizione dell'atto di alienazione, ovvero dall'annotazione del medesimo sull'atto di nazionalità, se anteriore. In tal caso all'Assicurato deve essere rimborsata la parte del premio proporzionale ai giorni di rischio non corso. Nessun rimborso è dovuto se l'assicurazione è stipulata a viaggio nei casi previsti dai Art. 3.7 - "*Sopra Premi Per Viaggi Extra*" e art. 2.5.2 - "*Estensione al limite territoriale*".

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Fatto salvo quanto previsto in premessa, si conviene fra le parti che la firma apposta dal Contraente sulla modulistica rilasciata dalla Società vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 1.3 – Variazioni del rischio;

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.8 – Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.10 - Foro competente;

Art. 1.13 - Clausola Broker;

Art. 1.17 – Tracciabilità Flussi Finanziari;

ELENCO IMBARCAZIONI

Imbarcazione	Anno Costruzione	Motore	Somma Assicurata
Motovedetta RIO Yachts 34 Patrol "Tuerredda" CA4024 – Matr. N. ITRYT34105I808 Metri 10.66	2008	Mercuriser QSD4.2	€ 76.760,00
Motovedetta RIO Yachts 34 Patrol "Biriola" CA4023 – Matr. N. ITRYT34104I808 Metri 10.66	2008	Mercuriser QSD4.2	€ 76.760,00
Gommone "Novamarine Europa" 7 mt			€ 9.500,00
Gommone "Novamarine Europa" 7 mt			€ 9.500,00
Gommone "Novamarine Europa" 7 mt			€ 9.500,00
Gommone "Novamarine Europa" 7 mt			€ 9.500,00